

Tabella comparativa dei progetti di legge abbinati 315 e 318

Nota di lettura: nella colonna “Note”, nel caso di previsioni aventi il medesimo oggetto, sono illustrate le differenze che il pdl 315 presenta rispetto al pdl 318, sono altresì messe in evidenza le disposizioni previste dal pdl 315 e prive di previsioni analoghe nel testo del pdl 318. Al fine di non compromettere la schematicità della tabella, non sono stati evidenziati i temi che i due pdl disciplinano in modo analogo.

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>Gestione faunistico-venatoria del cinghiale (iniziativa del Presidente della Giunta regionale)</p>	<p>Norme in materia di gestione delle popolazioni di cinghiale (<i>Sus scrofa</i>) presenti sul territorio regionale e disciplina dell’attività di recupero degli ungulati feriti (iniziativa Consiglieri regionali)</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La presente legge reca disposizioni in merito alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (<i>Sus scrofa</i>) sul territorio regionale al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell’incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)</p> <p>1. La presente legge, al fine di tutelare l’economia del sistema agricolo, l’equilibrio venatorio e la biodiversità, reca disposizioni per la gestione delle popolazioni di cinghiale (<i>Sus scrofa</i>) presenti sul territorio regionale e disciplina, altresì, la valorizzazione della carne di ungulato e l’attività di recupero degli ungulati feriti.</p>	<p><u>Tutela dell’equilibrio venatorio</u> L’articolo 1, comma 1 del pdl 315, prevede, tra le finalità, anche la tutela dell’equilibrio venatorio.</p> <p><u>Valorizzazione della carne di ungulato</u> Inoltre il pdl 315 contempla, oltre alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale, la valorizzazione della carne di ungulato e l’attività di recupero degli ungulati feriti.</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Documento tecnico per la gestione del cinghiale)</p> <p>1. La Giunta regionale, sentite la Provincia di Sondrio e le consulte faunistico-venatorie territoriali, approva un documento tecnico, di durata triennale, che individua le aree idonee in cui la presenza del cinghiale è tollerata entro determinate densità e le aree non idonee in cui la presenza della specie non è tollerata. Tale documento stabilisce, inoltre, in relazione alle predette aree, le modalità gestionali della specie anche in termini di densità nonché gli obiettivi di controllo.</p> <p>2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è operata in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) entità e frequenza dei danni arrecati alla colture agricole e ai pascoli;</p> <p>b) presenza di coltivazioni di particolare pregio;</p> <p>c) presenza di habitat e di specie animali e vegetali di particolare importanza per la biodiversità;</p> <p>d) modalità pregresse di gestione della specie.</p> <p>3. Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:</p> <p>a) nelle aree idonee, mediante prelievo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Articolazione delle competenze)</p> <p>1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con propri provvedimenti disciplina la gestione delle popolazioni di cinghiale, anche suddividendo il territorio regionale in aree omogenee di gestione.</p> <p>2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, possono autorizzare la caccia di selezione al cinghiale nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 gennaio, ad eccezione delle femmine adulte trainanti il cui prelievo è vietato tra il 15 aprile e il 1 ottobre. Per la gestione del cinghiale sul territorio a caccia programmata, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, approvano progetti triennali di gestione delle popolazioni di cinghiale. Tali progetti, articolati in sezioni annuali vengono aggiornati entro il 15 marzo di ogni anno, sulla base dei dati relativi all'anno precedente. I progetti e gli eventuali aggiornamenti annuali, previo parere di ISPRA, assumono, altresì, per l'anno di riferimento, la valenza di piano di abbattimento per l'esercizio venatorio, e di piano di controllo numerico riduttivo di cui all'art. 41, comma 3, della l.r. 26/93.</p>	<p><u>PROGRAMMAZIONE</u> (di seguito si riassumono le principali fasi di programmazione previste dai ppddl in esame)</p> <p><u>Articoli 2 e 3. Pdl 318 (Giunta):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento tecnico triennale adottato dalla Giunta: <ul style="list-style-type: none"> – sentite la Provincia di Sondrio e le consulte faunistico-venatorie territoriali; – individua le aree idonee in cui la presenza del cinghiale è tollerata e le aree non idonee in cui la presenza della specie non è tollerata (per i criteri di definizione delle aree si veda il comma 2 dell'articolo 2 - per la differente gestione del cinghiale prevista per le due tipologie di area, si veda il comma 3 dell'articolo 2); – definisce le modalità gestionali della specie anche in termini di densità nonché gli obiettivi di controllo; – in fase di prima applicazione, il documento tecnico è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (ex articolo 7). • Piani di prelievo e piani di controllo riduttivo adottati annualmente dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio: <ul style="list-style-type: none"> – proposti dagli ATC e CAC; – sulla base del documento tecnico triennale.

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>venatorio e controllo riduttivo;</p> <p>b) nelle aree non idonee, esclusivamente mediante controllo riduttivo con conseguente divieto di prelievo venatorio.</p> <p>4. Ai fini della presente legge, per controllo riduttivo s'intende il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e di cui agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).</p> <p>5. Per il territorio delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) gli obiettivi del controllo riduttivo sono definiti d'intesa con i relativi</p>	<p>3. Per la gestione del cinghiale nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali previsti all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 86/83, fermo restando il divieto di prelievo venatorio, in attuazione della disciplina regionale, i progetti triennali di cui al comma 2, aventi valenza di piano di abbattimento selettivo ai sensi dell'art. 22 della L. 394/91, sono approvati previo parere vincolante degli enti gestori delle aree protette interessate. Sul restante territorio dei parchi regionali, i progetti di cui sopra sono approvati previo parere non</p>	<p><u>Articolo 2, Pdl 315 (Consiliare):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti per la gestione della popolazione di cinghiali, <u>anche</u> tramite la designazione di aree omogenee di gestione, adottati dalla Giunta: <ul style="list-style-type: none"> – entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge; – sentito l'ISPRA. • Progetti triennali di gestione approvati da Regione e Provincia di Sondrio per il relativo territorio: <ul style="list-style-type: none"> – articolati in sezioni annuali ed aggiornati entro il 15 marzo di ogni anno; – sulla base dei dati relativi all'anno precedente; – assumono la valenza di Piani di abbattimento e di controllo numerico, previo parere di ISPRA. <p><u>AREE PROTETTE:</u></p> <p><u>pdl 318 articolo 2, comma 5:</u> gli obiettivi di controllo riduttivo sono definiti d'intesa con gli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 2, co. 1 e 3 l. 394/1991 e di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e c) l.r. 86/1983.</p> <p><u>pdl 315 articolo 2, comma 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree protette di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e c) l.r. 86/1983: i progetti triennali valgono come piani di

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>enti gestori.</p> <p>6. L'individuazione delle aree non idonee assolve l'adempimento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 (Gestione del cinghiale)</p> <p>1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sulla base del documento tecnico di cui all'articolo 2, approvano annualmente i piani di prelievo proposti dagli ATC e CAC, nonché i piani di controllo riduttivo della specie.</p>	<p>vincolante dell'ente gestore dell'area protetta.</p> <p>4. Qualora la pianificazione del prelievo venatorio del cinghiale sia coordinata con gli interventi di controllo numerico attuati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/1993, al fine di mitigare gli impatti della specie sull'ambiente e sulle attività produttive, i cacciatori esperti ammessi alla caccia di selezione al cinghiale potranno essere autorizzati a procedere all'allestimento di allettamenti alimentari nei punti e con le modalità specificamente disposte dal servizio di vigilanza ittico-venatoria provinciale.</p>	<p>abbattimento selettivo e sono approvati previo parere vincolante degli enti gestori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il restante territorio dei parchi regionali: i progetti triennali valgono come piani di abbattimento selettivo e sono approvati previo parere NON vincolante degli enti gestori. <p><u>ALLETTAMENTI ALIMENTARI</u></p> <p><u>L'articolo 2, comma 4 del pdl 315 (consiliare)</u> prevede che, nei casi in cui il prelievo venatorio sia coordinato con il controllo numerico, i cacciatori esperti ammessi alla caccia di selezione potranno essere autorizzati a procedere all'allestimento di allettamenti alimentari, solamente in luoghi e con modalità definite dagli appositi servizi di vigilanza ittico-venatoria provinciale.</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>2. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, a seguito di specifico corso e relativo esame.</p> <p>3. Le abilitazioni al prelievo venatorio del cinghiale rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ed equipollenti all'abilitazione di cui al comma 2.</p> <p>4. Il prelievo di selezione del cinghiale è consentito, nel rispetto della normativa vigente, dal 15 aprile al 31 gennaio di ogni anno, ad eccezione delle femmine adulte o accompagnate dai piccoli striati, il cui prelievo è consentito dal 1 ottobre al 31 gennaio.</p> <p>5. Ogni cacciatore abilitato al prelievo di selezione può fruire di quindici giornate di caccia al cinghiale in aggiunta a quelle previste dall'articolo 40, comma 13, della l.r. 26/1993.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Indennizzo e prevenzione dei danni)</p> <p>1. I danni provocati dal cinghiale sono indennizzati ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 26/1993 e dell'articolo 33 bis della l.r. 86/1983.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Indennizzo dei danni)</p> <p>1. I danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo sono indennizzati ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 26/1993 e dell'art. 33bis della l.r. 86/83 comunque nei limiti della disponibilità dei corrispondenti capitoli del bilancio</p>	

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>2. Negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, la compartecipazione dei rispettivi comitati di gestione all'indennizzo dei danni provocati dalla specie, in difformità a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera b), della l.r. 26/1993, è pari al 50 per cento dei danni quantificati e liquidati.</p> <p>3. I comitati di gestione di cui al comma 2, per far fronte alle spese di prevenzione e indennizzo dei danni provocati dal cinghiale, possono determinare nei confronti dei soggetti abilitati al prelievo della specie un contributo integrativo in misura non superiore a cinque volte il contributo base di cui all'articolo 32, comma 1, della l.r. 26/1993 negli ambiti territoriali di caccia e non superiore a dieci volte nei comprensori alpini di caccia.</p>	<p>regionale.</p> <p>2. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini di caccia in cui è ammesso l'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale ed in cui le attività di controllo sono effettuate prevalentemente con l'ausilio dei propri iscritti, selezionati ai sensi dell'art. 41, comma 3 della l.r. 26/93, la compartecipazione dei rispettivi comitati di gestione, tramite le quote versate dai singoli soci, ai danni provocati da detta specie è pari all'80 per cento dei danni quantificati e liquidati.</p> <p>3. I comitati di gestione di cui al precedente comma 2, per far fronte alle spese di prevenzione e risarcimento dei danni provocati dal cinghiale, possono aumentare fino al massimo del doppio il contributo integrativo fissato dall'art. 32, comma 2 della l.r. 26/1993 nei confronti dei soggetti autorizzati ad esercitare attività venatoria o di controllo numerico del cinghiale.</p>	<p><u>Compartecipazione degli ATC e dei CAC all'indennizzo dei danni provocati dalla specie</u></p> <p><u>L'articolo 4, comma 2 del pdl 318</u> prevede che i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia partecipino all'indennizzo dei danni provocati dai cinghiali con una quota pari al 50%.</p> <p><u>L'articolo 3, comma 2 del pdl 315</u>, diversamente, prevede che la quota di compartecipazione sia pari all'80%, ma limitatamente al caso in cui negli ATC e nei CAC, oltre al prelievo venatorio, siano effettuate le <u>attività di controllo prevalentemente con l'ausilio dei propri iscritti</u> (ex co. 3, art. 41, l.r. 26/93).</p> <p><u>Contributo integrativo</u></p> <p><u>L'articolo 4, comma 2 pdl 318</u> prevede che i comitati di gestione degli ATC e dei CAC possano determinare, a carico dei soggetti abilitati al prelievo della specie, un contributo integrativo in misura non superiore a cinque volte il contributo base di cui all'articolo 32, comma 1, della l.r. 26/1993 negli ATC e non superiore a dieci volte nei CAC.</p> <p><u>L'articolo 3, comma 3 pdl 315</u> prevede che i comitati di gestione degli ATC e dei CAC possano aumentare il contributo integrativo, a carico dei soggetti autorizzati</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>4. La Regione eroga contributi a favore delle imprese agricole per le opere di prevenzione dei danni provocati dai cinghiali, in conformità al Trattato sull'Unione europea e alla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale.</p>		<p>ad esercitare sia attività venatoria <u>che di controllo numerico del cinghiale</u>, fino al massimo del doppio del contributo attualmente previsto dall'articolo 32, comma 1, della l.r. 26/1993.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti nell'ambito del controllo riduttivo)</p> <p>1. Fatte salve le disposizioni in materia di sanità, le carcasse dei cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo riduttivo sono conferite a centri di lavorazione della selvaggina (CLS) ai fini della commercializzazione, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Valorizzazione della carne di ungulato)</p> <p>1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, promuovono, ove non siano già presenti, la realizzazione presso gli ATC e i CA, di appositi centri di sosta (CS) come definiti dalla disciplina regionale. I centri di sosta devono possibilmente essere dislocati sul territorio in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di cinghiali e ungulati in genere.</p> <p>2. Gli ATC e i CA predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione selvaggina (CLS) o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di abbattimento, nonché degli ulteriori capi ceduti dai cacciatori.</p>	<p><u>Centri di sosta</u></p> <p><u>L'articolo 5, comma 1 del pdl 315</u> prevede che la Regione e la provincia di Sondrio promuovano la realizzazione, ove non ci siano, di centri di sosta (CS).</p> <p><u>Cessione dei cinghiali abbattuti ai CLS</u></p> <p><u>L'articolo 5, comma 1, pdl 318</u> prevede che i cinghiali abbattuti siano conferiti ai centri di lavorazione della selvaggina (CLS) e che le modalità di commercializzazione siano definite con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p><u>L'articolo 5, comma 2 del pdl 315</u> prevede che gli ATC e i CA(C) concludano accordi con i centri di lavorazione</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>regionale.</p> <p>2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati all'indennizzo dei danni provocati dalla specie.</p> <p>3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, sono definiti prescrizioni e requisiti igienico-sanitari in base ai quali le carcasse dei cinghiali possono essere lasciate nella disponibilità degli autori dell'abbattimento.</p>	<p>3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sostengono e promuovono eventuali accordi fra ATC o CA e le associazioni locali attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.</p> <p>4. La Regione predispone di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio di percorsi di riconoscimento della qualità.</p>	<p>selvaggina (CLS) o altre destinazioni autorizzate per la cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di abbattimento, nonché degli ulteriori capi ceduti dai cacciatori.</p> <p><u>Beneficenza alimentare</u></p> <p><u>L'articolo 5, comma 3, pdl 315</u> prevede che la Regione e la provincia di Sondrio promuovano accordi finalizzati a destinare una quota degli ungulati abbattuti all'attività di beneficenza alimentare.</p> <p><u>Valorizzazione della carne di ungulato</u></p> <p><u>L'articolo 5, comma 4 del pdl 315</u> prevede la valorizzazione della carne di ungulato, quale risorsa rinnovabile, anche mediante percorsi di riconoscimento della qualità.</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Divieti e sanzioni)</p> <p>1. Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 221/2015, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:</p> <p>a) da euro 150,00 a euro 900,00 e la confisca degli animali per chi detiene o alleva cinghiali o loro meticci in strutture non autorizzate ai sensi del regolamento regionale 4 agosto 2003, n.16 (Regolamento di attuazione degli artt. 21, comma 9, 26, comma 3, 27, comma 4, 39, comma 1 e 43, comma 2, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria));</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Divieti e sanzioni)</p> <p>1. Il divieto di immissione e di foraggiamento dei cinghiali sono disciplinati e sanzionati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</p> <p>2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio o l'ente gestore dell'area protetta entro cui è avvenuto il rilascio, provvedono alla richiesta del risarcimento dei danni arrecati alle coltivazioni agricole, agli ecosistemi e per gli oneri di controllo derivanti alle medesime Amministrazioni a causa dell'immissione di cui al precedente comma 1.</p> <p>3. Chiunque detenga o allevi cinghiali o loro meticci in strutture non autorizzate ai sensi del regolamento regionale n.16/2003 è punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 950,00 e con il sequestro degli animali al fine della loro successiva confisca.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Detenzione o allevamento in strutture NON autorizzate</u></p> <p><u>L'articolo 6, comma 1, lett. a) del pdl 318</u>, nel caso di detenzione o allevamento di cinghiali o loro meticci in strutture NON autorizzate ai sensi del r.r. 16/2003, prevede che la sanzione amministrativa abbia quale limite minimo l'importo pari ad € 150,00 e stabilisce il limite massimo nella somma di € 900,00; inoltre, il pdl 318 prevede direttamente la pena accessoria della confisca, senza il preliminare sequestro.</p> <p><u>L'articolo 4, comma 3 del pdl 315</u> prevede che, analogamente al pdl 318, la sanzione amministrativa abbia come soglia minima la somma di euro 150,00, mentre come soglia massima l'importo di euro 950,00; il pdl 315 prevede che la sanzione accessoria della confisca sia preceduta dal sequestro.</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>b) da euro 75,00 a euro 450,00 per chi, presso allevamenti autorizzati, detiene o alleva cinghiali o loro meticci in difformità dalle previsioni del r.r 16/2003;</p> <p>c) da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita il prelievo venatorio del cinghiale in violazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera b); in caso di reiterata violazione si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.549,00.</p> <p>2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono raddoppiate in caso di violazioni commesse in aree non idonee alla presenza del cinghiale.</p>	<p>4. Chiunque, presso allevamenti autorizzati, detenga o allevi cinghiali o loro meticci in difformità alle previsioni del regolamento regionale n.16/2003 è punito con una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 350,00. La sanzione è raddoppiata se l'illecito è commesso in zone non idonee alla presenza del cinghiale .</p> <p>5. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma sono trasferiti agli ATC o ai CAC che li utilizzano per il risarcimento dei danni provocati dal cinghiale e per la prevenzione degli stessi.</p>	<p><u>Detenzione o allevamento in strutture AUTORIZZATE</u></p> <p><u>L'articolo 6, comma 1, lett. b) del pdl 318</u>, nel caso di detenzione o allevamento di cinghiali o loro meticci in strutture AUTORIZZATE in difformità alle previsioni del r.r. 16/2003, prevede una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00;</p> <p><u>L'articolo 4, comma 4, primo periodo, del pdl 315</u> prevede quale limite massimo della sanzione l'importo di € 350,00, mentre il limite minimo coincide con quello fissato dal pdl 318.</p> <p><u>Illecito commesso in zone non idonee</u></p> <p><u>L'articolo 6, comma 2 del pdl 318</u> prevede che in presenza dell'aggravante della commissione dell'illecito in zone non idonee alla presenza del cinghiale, la sanzione sia raddoppiata; tale aggravante si applica sia nel caso di illeciti commessi nelle strutture AUTORIZZATE che in quelle NON autorizzate.</p> <p><u>L'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del pdl 315</u> prevede la medesima aggravante con lo stesso trattamento sanzionatorio, ma restringe l'ambito di applicazione al solo caso di commissione del fatto in strutture AUTORIZZATE.</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
		<p><u>Indennizzi</u></p> <p><u>L'articolo 4, comma 5 del pdl 315</u> prevede che i <u>proventi delle sanzioni</u> di cui al presente articolo (il pdl fa riferimento al <i>presente comma</i>, si ritiene che il rinvio riguardi l'articolo) siano trasferiti agli ATC o ai CAC e siano da questi destinati al risarcimento dei danni provocati dal cinghiale e per la prevenzione degli stessi.</p> <p><u>L'articolo 5, comma 2, pdl 318</u> prevede che i proventi della <u>commercializzazione della carne di cinghiale</u>, di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, siano destinati all'indennizzo dei danni provocati dalla specie.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Disposizioni finale e di prima applicazione)</p> <p>1. In fase di prima applicazione il documento tecnico di cui all'articolo 2, comma 1, è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 26/1993.</p>		

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Norma finanziaria)</p> <p>5. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Norma finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Attività di recupero degli ungulati feriti)</p> <p>1. L'attività di recupero degli ungulati feriti, che non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati, è disciplinata dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio ed è consentita ai conduttori di cani da traccia, abilitati dalle stesse, previa frequenza di apposito corso e superamento di una prova di esame.</p> <p>2. Nello svolgimento della attività di cui al comma 1 è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'uso di un solo cane da traccia abilitato in prove di lavoro organizzate dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana; b. l'uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992; c. operare anche fuori dagli orari e dal periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. <p>3. Dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è</p>	

PDL 318	PDL 315	NOTE
	<p>preventivamente data comunicazione alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio, di norma attraverso il personale di vigilanza venatoria provinciale, e tramite queste agli enti gestori delle aree protette interessate dalle operazioni di recupero in cui vige il divieto di caccia ai sensi della legge 394/1991.</p> <p>4. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.</p>	